



*Divisione Risorse
Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti*

*Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per beni e servizi*

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890) DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

AVVISO N. 3 – CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, in conformità a quanto previsto al paragrafo 2.2 “Chiarimenti” del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente Avviso di interesse generale.

Quesito n. 1: Al fine di permettere al Fornitore di dimensionare correttamente la propria struttura organizzativa e, di conseguenza, di permettere al medesimo la formulazione di un'offerta consapevole, si chiede di confermare i volumi a base d'asta in quanto sono notevolmente più alti rispetto a quelli indicati nell'Appendice 2 – “Flussi di corrispondenza storici” facente parte della documentazione di gara stessa.

Chiarimento: Si confermano i volumi posti a base d'asta. A tal proposito si fa rinvio al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito anche solo Capitolato) ed in particolare al paragrafo 4.

Quesito n. 2: Considerato che la Delibera AGCom 77/18/CONS disciplina esclusivamente i requisiti e le modalità di rilascio delle licenze speciali in capo ai nuovi operatori entranti nel mercato, alternativi a Poste Italiane, e che Poste Italiane, in qualità Fornitore del Servizio Universale, è titolata *ex lege* ad erogare il servizio di consegna degli atti giudiziari e delle multe del Codice della Strada nel rispetto degli stringenti obblighi di dettaglio definiti, ad esempio, dalla Delibera 342/14/CONS relativa agli uffici postali, si chiede conferma che i riferimenti alla suddetta Delibera 77/18/CONS contenuti nella *lex specialis* debbano intendersi per Poste Italiane relativi alla normativa di dettaglio a cui Poste Italiane è soggetta

(tra cui il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 28 giugno 2007 concernente “i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi”, come integrata da Delibera 293/13/CONS il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008 recante “criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica”, come integrato con la Delibera Agcom 342/14/CONS “Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli Uffici di Poste Italiane” nonché il Contratto di Programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A. pro tempore vigente).

Chiarimento: Si confermano le caratteristiche minime del servizio in termini di articolazione logistica dei punti di giacenza così come indicate al par. 7.6 del Capitolato speciale, determinate facendo mero rinvio a quanto stabilito dal Regolamento per il rilascio della licenza individuale speciale allegato alla citata Delibera n. 77.

Quesito n. 3: Si chiede conferma che l’applicazione delle penali avverrà su base trimestrale, seguendo la logica descritta nell’esempio seguente: in un trimestre, dato il numero complessivo di invii spediti (ipotizziamo siano 100 pezzi), data la seguente distribuzione di ritardo nella notifica:

- a) 60 tra 1 e 8 gg di ritardo; 60% invii in ritardo
- b) 25 tra 9 e 15 gg di ritardo; 25% invii in ritardo
- c) 9 tra 16 e 25 gg di ritardo; 9% invii in ritardo
- d) 4 tra 26 e 35 gg di ritardo; 4% invii in ritardo
- e) 2 tra 36-50 gg di ritardo; 2% invii in ritardo

la penale verrà calcolata come segue, data la penale base di 2.000€:

- a) 3.000 € (penale base + 50%)
- b) 2.400 € (penale base +20%)
- c) 2.600 € (penale base +30%)
- d) 2.800 € (penale base +40%)
- e) 3.000 € (penale base + 50%)

Pertanto, il totale penali del trimestre di riferimento, per ritardo nel recapito, sarà pari a 13.800€.

Chiarimento: Non si conferma. Prendendo a riferimento l’esempio fornito nel quesito, si chiarisce che l’applicazione delle penali su base trimestrale prevede, in caso di ritardi nel servizio di notifica degli atti giudiziari, una penale a base fissa pari a € 2.000,00, oltre le maggiorazioni che vanno calcolate come segue:

- a) € 1.000,00 (maggiorazione del 50%)
- b) € 400,00 (maggiorazione del 20%)
- c) € 600,00 (maggiorazione del 30%)

d) € 800,00 (maggiorazione del 40%)

e) € 1.000,00 (maggiorazione del 50%).

Pertanto, nel caso in esame, la penale che sarà contestata ammonterà ad € 5.800,00 (€ 2.000,00 + 3.800,00).

Quesito n. 4: In riferimento a quanto previsto nella documentazione di gara riguardo al tema del riconoscimento della revisione dei prezzi (cfr. art. 3.3 del Disciplinare di gara e all'art. 5 dello Schema di Accordo) laddove "le variazioni accertate risultano superiori al +10 % per cento rispetto al prezzo originario", con la presente siamo a richiedere a codesta Amministrazione di rivedere la soglia di variazione ivi indicata abbassando il valore di accesso al 5%.

Tale variazione appare in linea con l'attuale normativa già in essere per i lavori pubblici e con la sua probabile estensione anche agli appalti di servizi e forniture come da previsione del nuovo Codice Appalti.

Preme inoltre evidenziare che l'attuale soglia, dall'analisi dei dati storici relativi alle variazioni delle tariffe dei servizi postali, non è stata ad oggi mai raggiunta e rischierebbe quindi, laddove confermata, di rendere inapplicabile la previsione contenuta nella *lex specialis*, anche a fronte di comprovati aumenti dei costi che dovessero verificarsi nel corso della commessa.

Chiarimento: Si conferma quanto previsto dalla *lex specialis* di gara ed in particolare al paragrafo 3.3 del Disciplinare e all'art. 5 dello schema di Accordo quadro allegato al Progetto tecnico.

Quesito n. 5: Con riferimento a quanto previsto all'art. 4 del capitolato di gara in tema di volumi a base d'asta "Si sottolinea, inoltre, che i volumi stimati potrebbero subire delle variazioni in virtù del processo di dematerializzazione dei documenti in fase di attuazione nella pubblica amministrazione e della normativa che regola nuove modalità di recapito e notifica degli atti giudiziari come, a titolo esemplificativo, l'attivazione della "Piattaforma delle notifiche digitali" definita ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 76 del 17 luglio 2020. Quindi, il Notificatore aggiudicatario dell'appalto non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora, nel corso della validità dell'accordo quadro i volumi relativi agli atti da notificare si discostino anche significativamente rispetto ai dati riportati nel presente documento."; al fine di permettere al Fornitore di dimensionare correttamente la propria struttura organizzativa e, di conseguenza, di permettere al medesimo la formulazione di un'offerta consapevole, si chiede di indicare un % annuale

di riduzione che i volumi indicati a base d'asta che potrebbero subire in virtù dell'introduzione della "Piattaforma delle notifiche digitali".

Chiarimento: L'Agenzia non ha perfezionato le analisi tecniche propedeutiche all'utilizzo della "Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici (PND)" e, pertanto, al momento non è in grado di determinare la tipologia e il numero di atti che saranno notificati tramite la menzionata Piattaforma.

Si fa, pertanto, rinvio a quanto previsto nel par. 4 del Capitolato ed in particolare si evidenzia che i volumi stimati hanno valore puramente indicativo e non vincolante per la Stazione appaltante.

Quesito n. 6: Considerato che l'art. 4 del disciplinare di gara prevede che:

“gli operatori economici possono partecipare in forma associata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5 del sopra menzionato Regolamento, ove sussista una organizzazione strutturata in forma stabile e continuativa e con vincolo di esclusività; detta forma di organizzazione deve comunque garantire che la gestione dell'intera fornitura del servizio e la conseguente responsabilità siano ricondotte, sotto ogni profilo, ad un unico soggetto in grado di esercitare effettivi poteri di indirizzo e di controllo sullo svolgimento della prestazione da parte degli operatori aggregati”;

“in caso di partecipazione in forma associata, il titolare di licenza speciale può essere anche un operatore, c.d. capogruppo, che svolge il servizio di notificazione con il medesimo segno distintivo e attraverso un'organizzazione unitaria composta dall'aggregazione di più operatori postali titolari di licenza individuale in base al Regolamento Generale approvato con delibera n. 129/15/CONS. In tal caso, il titolare di licenza speciale è, sotto tutti i profili, l'unico responsabile della fornitura del servizio in base alla licenza, vale a dire, responsabile del rispetto delle norme, legislative e regolamentari, e delle delibere dell'AGCom applicabili al servizio oggetto di licenza, anche per le operazioni, attività e fasi del servizio, svolte dagli operatori aggregati nell'organizzazione unitaria. L'aggregazione di più operatori postali in una organizzazione unitaria è dimostrata secondo quanto indicato all'articolo 5 del Regolamento, allegato A della delibera n. 77/18/CONS”,

Considerato, altresì, che l'art. 8 del disciplinare di gara prevede che “l'affidatario deve eseguire direttamente tutte le fasi del processo di notificazione, ossia: a. la raccolta; b. lo smistamento; c. l'instradamento; d. il recapito. (...) Si rammenta che non costituiscono oggetto di subappalto le attività di cui all'art. 105, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016”,

si chiede di confermare che:

I. l'operatore capogruppo della organizzazione unitaria di cui al Regolamento adottato dall'AGCOM con delibera n. 77/18/CONS (allegato A) può assumere il ruolo di concorrente nella gara di cui trattasi in forma singola, eseguendo il servizio attraverso la predetta organizzazione unitaria, quest'ultima in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 5 (requisiti per il rilascio della licenza speciale), 6 (requisiti di affidabilità), 7 (requisiti di professionalità) ed 8 (requisiti di onorabilità), del citato regolamento, requisiti già positivamente vagliati dalla stessa AGCOM che ha rilasciato la licenza speciale;

II. l'esecuzione del servizio da parte degli operatori postali aggregati alla predetta organizzazione unitaria non costituisce subappalto ai sensi dell'art. 105, co. 3, lett. c-bis del D.lgs. n. 50/2016, in quanto gli operatori postali facenti parte dell'organizzazione unitaria sono aggregati tramite accordi, sottoscritti in data anteriore alla pubblicazione del bando, aventi tutti i requisiti prescritti dall'art. 5, co. 4, lett. da a) a e) del citato Regolamento AGCOM (operatore capogruppo quale unico centro di imputazione di rapporti giuridici e forma di responsabilità; potere dell'operatore capogruppo di esercitare influenza determinante; carattere continuativo e stabile dell'organizzazione; clausole di esclusiva, etc.), requisiti che sono già stati positivamente vagliati dalla stessa AGCOM al momento del rilascio della licenza speciale.

Chiarimento: Si conferma, nei termini e nelle modalità della delibera Agcom n. 77/18/CONS e ss.mm.ii. e delle linee guida n. 16 Anac-Agcom per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali, approvate con delibera Anac n. 185 del 13/4/2022 e delibera Agcom n. 116/22/CONS del 13/4/2022.

Quesito n. 7 In merito all'art. 7.6 del capitolato, secondo cui "per il ritiro della corrispondenza inesitata il Notificatore, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della citata Legge 890/1982 e ss.mm.ii., deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo i criteri e le tipologie definiti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio" si chiede di confermare che, in alternativa ai punti di giacenza minimi, sono sufficienti le modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, come previsto dall'art. 10, co. 1, lett. h) del Regolamento per il rilascio delle

licenze per svolgere il servizio di notificazione allegato alla Delibera 77/18/CONS dell'AGCOM che equipara le modalità alternative ai punti di giacenza prevedendo che “per il ritiro della corrispondenza inesitata, realizzare e gestire, sotto la propria diretta supervisione e responsabilità, un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative per la consegna degli inesitati al destinatario; il richiedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui, rispettivamente, agli allegati 4 e 5, allega alla domanda per il rilascio della licenza l'elenco dei predetti punti o la precisa descrizione delle modalità alternative e delle garanzie fornite in ordine alle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità adeguate alla natura del servizio”.

Chiarimento Si conferma nei termini e nelle modalità di quanto previsto nella Delibera dell'AGCOM n. 77/18/CONS e ss.mm.ii.

Quesito n. 8 In merito all'art. 6.2 del disciplinare, secondo cui “si considerano servizi analoghi quelli afferenti all'ambito del recapito postale degli invii certificati e registrati (posta raccomandata con o senza avviso di ricevimento) e/o all'attività svolta attraverso messi notificatori” si chiede di confermare che per servizi analoghi si intendono anche quelli afferenti all'ambito delle notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta.

Chiarimento Si conferma.

Quesito n. 9 Considerato che il CSA recita che:
1. non è ammesso il ricorso diretto da parte dell'aggiudicatario della procedura (di seguito “Notificatore”) al Fornitore del Servizio Universale,
2. la notifica dei plichi di atti giudiziari destinati ad aree geografiche (o CAP) non ricomprese nella lista di copertura diretta sarà effettuata mediante ricorso al Fornitore del Servizio Universale (FSU), direttamente dall'Agenzia,
si chiede di confermare che la SA anche per gli atti cartacei cosiddetti autoprodotti prevede di affidare all'aggiudicatario soltanto quelli destinati ad aree geografiche (o CAP) coperti.

Chiarimento Si conferma.

Quesito n. 10 La procedura prevede attività di pick-up presso le sedi territoriali indicate nell' APPENDICE_1_ELENCO_UFFICI (atti cartacei cosiddetti autoprodotti), si chiede conferma che non sarà affidato il servizio di ritiro

nelle aree geografiche (o CAP) non ricomprese nella lista di copertura dell'aggiudicatario.

Chiarimento Il Notificatore è tenuto ad effettuare il servizio di pick-up presso tutti gli Uffici mittenti dell'Agenzia per il lotto di competenza dove gli saranno consegnati, per il recapito, i soli plichi destinati ai CAP coperti indicati nella lista di copertura.

Quesito n. 11 Qualora l'Agenzia dovesse voler attribuire mandato speciale all'aggiudicatario affinché conferisca i relativi atti da notificare al Fornitore del Servizio Universale, si chiede di confermare che gli atti cartacei cosiddetti autoprodotti siano già confezionati con modulistica prevista da FSU e che il pagamento della tariffa postale sia a carico della stessa SA tramite conto di credito diretto verso la società Poste Italiane S.p.A. o anticipato tramite bonifico all'aggiudicatario.

Chiarimento Si conferma che, in ossequio a quanto previsto dalle Linee guida n. 16, l'Agenzia si riserva di attribuire mandato speciale all'aggiudicatario affinché conferisca i relativi atti da notificare al Fornitore del Servizio Universale, come previsto al paragrafo 3 del Capitolato. I costi relativi al servizio affidato al FSU saranno interamente a carico dell'Agenzia, senza necessità di alcuna anticipazione da parte dell'aggiudicatario.

Quesito n. 12 Nel caso di partecipazione in RTI non ancora costituito, la domanda di partecipazione di cui all'allegato 1 deve essere presentata singolarmente da tutti gli operatori che costituiscono l'RTI, oppure è richiesta un'unica domanda sottoscritta da tutti gli operatori che fanno parte del RTI?

Chiarimento Nel caso di partecipazione in RTI non ancora costituito, dovranno essere compilate e sottoscritte tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento, come meglio dettagliato al paragrafo 13.1 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 13 Spett. Stazione Appaltante, con la presente vi chiediamo di confermare che la natura delle comunicazioni che saranno affidate alla concorrente aggiudicataria siano esclusivamente contravvenzioni del codice della strada. Se così non fosse, sarebbe nostra responsabilità sottolineare che le concorrenti in possesso della Licenza Speciale di tipo B1 non sarebbero abilitate al recapito di Atti Giudiziari e, pertanto, non soddisferebbero il requisito minimo di ingresso alla partecipazione della gara in oggetto. Pertanto, vi chiediamo di definire in modo inequivocabile la tipologia di

atti che saranno oggetto dell'aggiudicazione dell'appalto allo scopo di non creare eventuali situazione di forzata inadempienza dell'appalto stesso.

Chiarimento L'oggetto dell'appalto attiene alla notificazione di atti amministrativi impositivi e/o tributari. Al riguardo, le linee guida n. 16 di Anac e AGCom, punto 12.10, prevedono che in caso di notificazione di atti amministrativi impositivi e/o tributari è possibile per la stazione appaltante indicare, come requisito di partecipazione, anche il possesso della licenza di tipo "B", titolo richiesto per la notificazione delle violazioni del codice della strada.

Quesito n. 14 Premesso che:

- al paragrafo 4, rubricato "4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione" del Disciplinare di gara è previsto che:

"Nel caso di partecipazione a più Lotti, al medesimo Operatore potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 2 (due) Lotti sulla base del criterio di rilevanza economica, in ordine decrescente, dei Lotti stessi. Tuttavia, nel caso in cui un concorrente, già risultato aggiudicatario di 2 (due) Lotti, dovesse risultare unico offerente anche per l'ulteriore Lotto, detto Operatore potrà aggiudicarsi anche quest'ultimo. I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori."

- il disciplinare di gara dispone, dunque, che, nel caso di partecipazione a più lotti, al medesimo operatore possano essere aggiudicati massimo due lotti (a meno che non sia unico offerente di un terzo lotto, ipotesi in cui potrà aggiudicarsi anche quest'ultimo); trattasi del c.d. vincolo di aggiudicazione;

- inoltre, il disciplinare prevede che l'operatore economico possa partecipare in diversa forma (singola o associata) a differenti lotti

- non è, tuttavia, indicato come sarà applicato il c.d. vincolo di aggiudicazione in caso di partecipazione in diversa forma del concorrente a differenti lotti;

Si formula un esempio per chiarezza, che esplicita le eventuali forme di partecipazione di uno stesso operatore, sui 3 lotti.

- il concorrente A partecipa come singolo operatore;

- il concorrente A partecipa come mandataria di un R.T.I. con l'impresa B;

- il concorrente A partecipa come mandataria di un R.T.I. con l'impresa C;

- il concorrente A partecipa come mandante di un R.T.I. con l'impresa D.

Si chiede se il concorrente A possa dunque essere aggiudicatario – sebbene in forme differenti – di tutti lotti.

Chiarimento Si conferma.

Quesito n. 15 Si chiede conferma, in riferimento alle tempistiche indicate come giorni lavorativi nel capitolato, che questi siano da intendersi dal lunedì al venerdì, in linea con le prassi attualmente in uso nel settore postale.

Chiarimento Non si conferma. Nel Capitolato è esplicitamente previsto che “Quando si fa riferimento a giorni lavorativi si intendono le giornate tra il lunedì e il sabato esclusi i giorni festivi”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Grazia Funaro

firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente